

**OGGETTO: PROTOCOLLO PROCEDURE**

- **CONTRASTO DEI FENOMENI DI PREVARICAZIONE**
- **VIGILANZA IN CLASSE**
- **UTILIZZO DEI DEVICES**
- **GESTIONE DELL'IDENTITÀ DIGITALE**

Con riferimento a quanto indicato dal Regolamento d'Istituto e in ottemperanza alla politiche di conoscenza e contrasto dei fenomeni di violenza e prevaricazione in ambito scolastico (L.R.1/2017 e L.71/2017), anche in relazione all'utilizzo improprio delle nuove tecnologie, si pubblica il presente protocollo, che definisce le procedure che i docenti devono adottare per limitare i rischi derivanti da comportamenti professionali impropri e/o inadeguati. Si ricorda che la mancata osservanza di quanto indicato può comportare conseguenze punibili a norma di legge (codice civile e penale), nonché sanzioni disciplinari.

**In caso di episodi di violenza, aggressione e prevaricazione (fisica/verbale/digitale) i docenti devono attenersi al protocollo di seguito indicato, al fine di tutelare al meglio il soggetto vittima di sopruso.**

Qualora un docente risulti testimone oculare di un episodio di violenza fisica/verbale/digitale o raccolga la confidenza di uno studente oggetto di prevaricazione (a maggior ragione se persistente nel tempo), deve riportare immediatamente l'accaduto al Dirigente Scolastico (se assente o impossibilitato al Vicario e, a seguire, al Referente d'Istituto per il bullismo) evitando di comunicare l'accaduto o i contenuti della segnalazione a soggetti diversi da quelli indicati. Qualora venga riscontrato un grave episodio di prevaricazione, infatti, la comunicazione orizzontale effettuata in modo informale (ad esempio nei corridoi), oltre a risultare inappropriata, può rivelarsi estremamente dannosa, soprattutto in relazione alle conseguenze civili e penali che la prevaricazione, che spesso si configura come reato, comporta. Una comunicazione orizzontale, a maggior ragione se diffusa, genera una progressiva distorsione dell'accaduto, determinata dalle molteplici interpretazioni che ciascuno dei soggetti chiamati in causa adduce come spiegazione/giustificazione all'evento rilevato. In tale ottica, un'interpretazione del fenomeno restituita senza possedere le necessarie competenze né gli adeguati strumenti conoscitivi, potrebbe compromettere le indagini degli organi (corpo di polizia e autorità giudiziaria) preposti a verificare la reale entità nonché la punibilità dell'evento. È pertanto necessario limitare qualsiasi distorsione interpretativa, evitando il coinvolgimento di soggetti terzi che potrebbero inficiare la

corretta gestione del problema.

Ne consegue che, qualora un docente riscontrasse uno dei fenomeni sopraccitati o raccogliesse una testimonianza in tal senso, dovrà procedere con una tempestiva quanto esclusiva comunicazione verticale, con la seguente priorità: Dirigente Scolastico, Vicario, Referente d'Istituto per il bullismo. Sarà poi il Dirigente o la/e figura/e preposte (indicate dal Dirigente) a contattare lo studente, raccogliere la testimonianza, informare la famiglia e, nei casi di particolare gravità, l'autorità di polizia. Sarà sempre il Dirigente, che potrà avvalersi della consulenza/parere delle altre figure di riferimento (interne ed esterne), a decidere se e quando indirizzare lo studente allo sportello psicologico, a mettere in atto tutti i correttivi funzionali alla tutela dello studente stesso oltre a prevedere le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso in cui la situazione non risulti particolarmente grave, il Dirigente (o le figure di riferimento, se incaricate dal DS) comunicherà al Coordinatore di Classe e/o al Consiglio di Classe le decisioni prese, qualora tali informazioni risultino funzionali alla corretta gestione delle dinamiche di classe.

Le modalità operative sopraccitate si rendono necessarie per garantire la corretta comprensione della problematica rilevata, favorendone la tempestiva soluzione. Si chiede pertanto ai docenti di mantenere la massima discrezione nella comunicazione, di astenersi dal divulgare l'accaduto in modi, tempi e luoghi inopportuni, e di evitare qualsiasi intervento (consolatorio, d'indagine, ecc.), in quanto una gestione inadeguata dell'evento occorso potrebbe aggravarne le conseguenze.

Si ricorda altresì che gli eventuali colloqui che lo studente sosterrà con il consulente psicologico sono strettamente personali e che il professionista incaricato è tenuto al segreto professionale. È pertanto vietato cercare di ottenere informazioni riservate, in quanto tale comportamento si configura come palese violazione della deontologia professionale. Ogni inadempienza in tal senso, così come ogni inosservanza della procedura sopra indicata, è passibile di sanzione disciplinare.

**Il docente in servizio è tenuto a presenziare in classe dall'inizio alla fine della lezione prevista in orario, senza eccezioni.**

Per garantire l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti in servizio alla prima ora di lezione sono invitati a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e quelli in servizio all'ultima ora ad assistere all'uscita degli studenti (art. 29, comma 5, C.C.N.L. 7 ottobre 2007 - circ. n.71 del 28/10/2017)

È vietato posticipare l'ingresso in aula per la pausa caffè, per colloqui formali/informali con colleghi, personale ATA, studenti e genitori, per recarsi in segreteria, Vicepresidenza e

Presidenza. È altresì vietato allontanarsi dall'aula o posticipare l'ingresso per progettare, organizzare e/o gestire progetti e iniziative scolastiche: le suddette attività potranno essere effettuate solo a conclusione del proprio orario di servizio o in eventuale assenza della classe prevista in orario. I docenti in compresenza sono entrambi tenuti a presenziare in aula per l'intera durata della lezione, così come i docenti impegnati in progetti/attività alternativi/e sono tenuti presenziare in classe per l'intera durata dell'intervento effettuato dall'esperto/collega/lettore. È vietato lasciare incustodita la classe, anche per brevi periodi: qualora il docente debba recarsi in bagno per necessità fisiologiche impellenti, avrà cura di avvisare tempestivamente il personale ATA in servizio al piano, affinché possa effettuare la sorveglianza della classe per la breve durata dell'assenza del docente. Quanto sopra descritto risponde a un duplice obbligo, deontologico e civile, in quanto l'insegnante è responsabile dei propri allievi così come dei danni causati da fatti illeciti compiuti dagli stessi nell'arco di tempo in cui sono sottoposti alla sua vigilanza. L'assenza/inadeguatezza di vigilanza si configura come *culpa in vigilando* e l'insegnante è tenuto a risponderne civilmente e penalmente. L'inosservanza di quanto sopra elencato è perseguibile a norma di legge e sanzionabile disciplinarmente.

**È vietato utilizzare lo smartphone a scuola per l'intera durata delle lezioni, anche durante l'intervallo.**

Docenti e studenti non possono utilizzare lo smartphone per l'intera durata della permanenza in Istituto, con la sola eccezione dell'uso funzionale all'attività didattica. Sono vietate le conversazioni telefoniche e in chat, le fotografie e le riprese, in tutti gli ambienti della scuola e negli spazi di pertinenza della scuola, interni ed esterni. I docenti sono tenuti a richiamare immediatamente gli studenti che ne facciano uso, facendo rispettare il divieto di cui sopra, così come sono tenuti ad osservare in prima persona il divieto d'uso del device personale. Si ricorda che l'utilizzo improprio dello smartphone, così come la diffusione/pubblicazione di immagini/video riprese senza autorizzazione e in regime di divieto, nonché senza preventivo consenso della persona/e ritratta/e, si configurano come reati perseguibili a norma di legge, e in tale ottica la scuola deve operare per limitare le conseguenze derivanti dell'uso improprio e non autorizzato delle nuove tecnologie. L'inosservanza di quanto sopra elencato è sanzionabile disciplinarmente.

**Il docente deve tutelare la propria identità digitale, per conservare la necessaria autorevolezza e professionalità.**

È indispensabile che gli insegnanti prestino particolare attenzione alla gestione dei propri profili social, al fine di non compromettere la propria identità digitale e, di conseguenza, la credibilità

professionale. Si rammenta che la pubblicazione di foto e/o video inappropriati sui social networks e nelle apps di messaggistica, può generare dinamiche di delegittimazione dell'identità professionale con gravi ripercussioni, sia a livello personale che di credibilità dell'Istituto. I docenti sono pertanto tenuti a valutare attentamente quanto intendono postare, a maggior ragione se i contenuti sono accessibili agli studenti. A tal proposito si rammenta che gli aggiornamenti di Stato di WhatsApp, qualora non impostati con parziale/totale esclusione dei contatti nella sezione Privacy, risultano accessibili a chiunque abbia in elenco il contatto, studenti compresi. È doveroso ricordare che qualsiasi immagine pubblicata può essere archiviata, condivisa e postata: tale operazione, effettuata senza preventivo consenso della persona ritratta, per quanto si configuri come reato, è praticata con maggiore frequenza di quanto si possa immaginare. È pertanto necessario limitare tale possibilità all'origine, evitando di pubblicare fotografie personali inadeguate e, se necessario, rimuovendo la propria immagine dal profilo social e/o di messaggistica. Si ricorda altresì che la chat di gruppo può generare distorsioni comunicative configurabili come diffamazione. Qualora il diffamato sporga denuncia o querela (sia in sospetto che in evidenza di reato), tutti coloro che abbiano partecipato alla chat senza esprimere pubblico e formale dissenso relativamente ai contenuti della stessa, risultano correi, anche in assenza di comunicazione. Si rammenta pertanto di fare un uso corretto e oculato della/e chat di gruppo. Ogni violazione in tal senso è perseguibile a norma di legge e sanzionabile disciplinarmente.

Il presente protocollo diventa attuativo dalla data di pubblicazione della circolare di trasmissione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosarita Rota